

UNIVERSITÀ DI PISA

DIREZIONE AFFARI LEGALI E GENERALI

Dirigente ad interim: Dottor Riccardo Grasso

Sostituto del Dirigente: Avv. Sandra Bernardini

Unità Elettorale, Normativa e Costituzione Strutture Universitarie AS/eb



IL RETTORE

- VISTA: la Legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 6, comma 1, "Autonomia delle Università";
- VISTA: la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e successive modifiche;
- VISTO: lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 27 febbraio 2012, n. 2711 e successive modifiche;
- VISTO: la Legge 3 luglio 1998, n. 210 "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo", in particolare l'articolo 4;
- VISTO: il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";
- VISTO: il Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca, emanato con Decreto Rettorale 17 maggio 2017, n. 25549, rep. n.696/2017 e successive modifiche, in particolare l'articolo 5, il quale prevede che i corsi di dottorato si dotino di apposito regolamento che "proposto dal collegio dei docenti e deliberato dai dipartimenti che concorrono alla istituzione del corso di dottorato, deve essere approvato con delibera del Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione";
- VISTA: la delibera 24 ottobre 2018, n. 162, con la quale il Consiglio del Dipartimento di Patologia chirurgica, medica molecolare e dell'area critica, su proposta del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca di Fisiopatologia clinica, ha approvato il nuovo testo del regolamento interno;
- VISTA: la comunicazione in data 14 giugno 2019 con la quale sono state rilevate dagli uffici competenti in materia delle osservazioni di merito al suddetto testo;
- VISTA: il provvedimento d'urgenza del Coordinatore del corso di dottorato in questione del 9 luglio 2019, n. 15, con il quale sono state recepite le suddette osservazioni e adottate nel testo Regolamentare allegato;
- DATO ATTO: della verifica di conformità del testo di detto Regolamento alla disciplina normativa e regolamentare di Ateneo;
- VISTA: la delibera 19 luglio 2019, n. 246, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito al testo del regolamento interno del corso di dottorato in Fisiopatologia clinica, invitando il Senato Accademico a precisare nel suddetto testo se la presentazione di un progetto di ricerca, come prevista all'articolo 4, comma 1, sia obbligatoria o facoltativa;
- VISTA: la delibera 3 settembre 2019, n. 175, con la quale il Senato Accademico ha approvato il nuovo testo sopracitato con modifica all'articolo suddetto, recependo l'invito del Consiglio di amministrazione;

DECRETA

Articolo 1

1. E' emanato il Regolamento interno del corso di dottorato in Fisiopatologia clinica, così come risultante dall'allegato al presente decreto, di cui è parte integrante.

Articolo 2

1. Il Regolamento di cui all'art. 1, comma 1, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo Ufficiale Informatico ed è consultabile sul sito web di Ateneo.

IL RETTORE
Paolo M. Mancarella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato

REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN FISIOPATOLOGIA CLINICA

PARTE I

Disposizioni generali

Articolo 1 – Il corso di dottorato

1. Il corso di Dottorato in Fisiopatologia Clinica si propone di formare i dottorandi alla ricerca scientifica tramite l'ideazione, progettazione, implementazione, analisi e scrittura di un progetto autonomo di ricerca concordato con un docente di riferimento (supervisore) nominato dal collegio. In tale contesto, i dottorandi acquisiranno le conoscenze del programma intrapreso tramite la partecipazione ad attività di laboratorio, cliniche, seminariali e attività di didattica frontale tenute dai docenti del dottorato o da esperti esterni. È previsto l'approfondimento di materie come Statistica ed Epidemiologia per la stesura di protocolli di ricerca e per la corretta valutazione dei risultati ottenuti, tramite corsi formalizzati in questi ambiti. Il corso fornisce inoltre le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione scientifica presso Università, Enti pubblici e Soggetti privati, nell'ambito dei curricula di cui all'allegato 1 del presente regolamento. Eventuali modifiche dell'allegato non comportano variazioni al presente regolamento.
2. La lingua ufficiale del corso di dottorato è l'italiano. I seminari, le verifiche intermedie, e la discussione della tesi di dottorato sono tenuti in lingua inglese mentre i corsi e le verifiche in italiano. La tesi di dottorato dovrà essere redatta e discussa in lingua inglese.
3. Per ogni curriculum deve essere nominato un responsabile scientifico proposto dal Collegio.
4. Il dipartimento sede amministrativa del corso è Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell'area critica.
5. L'Università di Pisa promuove la parità e le pari opportunità tra uomini e donne e, pertanto, nel presente regolamento farà uso del genere maschile, da intendersi sempre riferito ad entrambi i sessi, solo per esigenze di semplicità e sinteticità.

Articolo 2 - Organi del corso del dottorato

1. Sono organi del corso il coordinatore e il collegio dei docenti ai sensi della normativa vigente. Il coordinatore può avvalersi della collaborazione di un vice coordinatore, nominato dal Coordinatore stesso tra i professori e i ricercatori a tempo indeterminato membri del collegio.
2. Le domande di partecipazione al collegio dei docenti vengono indirizzate dagli interessati al Collegio stesso che delibera l'afferenza tenendo conto del possesso dei requisiti richiesti dall'ANVUR per l'accreditamento.
3. Le riunioni del collegio dei docenti si svolgono secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

PARTE II

Ammissione

Articolo 3 - Ammissione

1. Ai sensi della normativa vigente, l'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica oppure secondo la procedura di ammissione in sovrannumero.

Articolo 4 - Prove di ammissione

1. L'ammissione al corso prevede la valutazione del curriculum e un colloquio. Alla valutazione del curriculum è riservato un punteggio massimo di 10 punti. Il colloquio in lingua inglese, cui è riservato un

massimo di 30 punti e il cui superamento richiede un punteggio minimo di 21, mira a valutare, anche tramite la discussione del progetto di ricerca che il candidato deve presentare in sede di iscrizione al concorso, il bagaglio di conoscenze scientifiche, l'attitudine alla ricerca, l'apertura a svolgere esperienze all'estero e la congruenza del progetto di ricerca medesimo con i curricula attivi nel corso.

2. Nel caso di partecipazione di candidati con titolo estero le modalità di ammissione al corso sono le stesse di quelle per i candidati in possesso di titolo italiano.

Articolo 5 - Commissione esaminatrice

1. Le commissioni esaminatrici per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono nominate ai sensi della normativa vigente.

PARTE III

Frequenza corsi di dottorato

Articolo 6 - Supervisore

1. Il collegio dei docenti nel corso del primo anno individua, per ciascun dottorando, almeno un supervisore, scelto in base alla documentata competenza scientifica nello specifico argomento del progetto dottorale. Il supervisore segue il percorso del dottorando al fine di assicurare il successo dell'iniziativa formativa e controlla riferendo al Collegio, tutte le dichiarazioni e gli adempimenti del Dottorando.

Articolo 7 - Attività compatibili e incompatibili

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1 del Regolamento di Ateneo sul Dottorato di Ricerca, i dottorandi di area sanitaria possono partecipare, a domanda, all'attività clinico-assistenziale, per un massimo di 12 ore settimanali, presso strutture dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana ed altre strutture sanitarie convenzionate solo in quanto strettamente funzionale al progetto di ricerca e previa autorizzazione del Collegio dei docenti e dei Responsabili delle strutture sanitarie coinvolte.

2. Le attività compatibili e incompatibili sono quelle previste dall'art. 14 del Regolamento di Ateneo sul Dottorato di ricerca.

Articolo 8 - Verifica delle attività formative

1. Il collegio dei docenti, a conclusione di ogni anno accademico e previa acquisizione del parere motivato del supervisore, verifica il completamento delle attività formative e di ricerca previste per ciascun dottorando, secondo le seguenti procedure:

- entro il mese di ottobre i dottorandi del II e III anno sottopongono all'approvazione del Collegio il piano annuale delle attività svolte e i relativi consuntivi, mentre i dottorandi del I anno presentano, entro il mese di febbraio, il loro piano d'attività;

- i piani, una volta approvati, costituiscono riferimento per la verifica annuale dell'assolvimento degli obblighi formativi da parte del Collegio, sulla base della corrispondenza fra piano di attività previsto ed attività svolte;

- il progresso del progetto di ricerca del dottorando viene valutato dai membri del Collegio tramite la presentazione annuale in forma di seminario (esclusi i dottorandi autorizzati a svolgere attività scientifica all'estero).

2. Le pubblicazioni su giornali scientifici sono parte integrante della valutazione annuale dell'attività del dottorando. La mancata presentazione dello stato di avanzamento del progetto non consente il superamento della verifica annuale.

3. In sede di verifica annuale viene inoltre valutata la frequenza ai seminari e alle attività didattiche previste dalla programmazione annuale del corso di dottorato. La partecipazione dei dottorandi alle attività didattiche proposte è obbligatoria per il 70% delle ore complessive di lezione e per il 75% delle ore seminariali.

PARTE IV

Conseguimento titolo

Articolo 9 - Esame finale

1. Le procedure per il rilascio del titolo di dottore di ricerca sono previste dalla normativa vigente.
2. La tesi di dottorato deve riportare risultati originali scaturiti dal progetto di ricerca condotto dal candidato durante il corso, essere redatta in lingua inglese e includere titolo, titolo abbreviato, parole chiave, riassunto, introduzione, materiale e metodi, conclusioni, eventuali ringraziamenti, bibliografia, tavole e figure. L'elaborato di tesi deve essere corredato da una sintesi in lingua inglese e, al momento del caricamento sul portale ETD (Electronic Theses and Dissertations), deve essere accompagnato da una relazione sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni. L'esame finale consiste nella discussione, in lingua inglese, della tesi di dottorato innanzi alla Commissione esaminatrice di cui al successivo articolo 10. Le modalità per l'ammissione all'esame finale sono quelle previste dall'art. 19 del Regolamento di Ateneo sul Dottorato di ricerca.
3. Come previsto dalla normativa vigente, fino alla discussione della tesi il dottorando è autorizzato a frequentare le strutture dell'Ateneo per l'espletamento di tutte le attività finalizzate al completamento della tesi.
4. Successivamente al conseguimento del titolo, al dottore di ricerca viene rilasciato, oltre al diploma, un documento, a firma del coordinatore del corso, attestante le attività svolte durante il dottorato.

Articolo 10 - Commissione esaminatrice

1. La commissione è composta secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

PARTE V

Accordi e internazionalizzazione

Articolo 11 - Convenzioni e consorzi

1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello nazionale e internazionale, l'Università di Pisa può stipulare convenzioni e istituire consorzi, finalizzati anche a rilasciare un titolo multiplo o congiunto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 12 - Dottorato in co-tutela

1. I dottorandi dell'Università di Pisa e di atenei esteri possono frequentare il dottorato in co-tutela per la realizzazione della tesi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle condizioni concordate nella convenzione.

Articolo 13 - Doctor Europaeus e International Doctorate

1. Su richiesta del dottorando, l'Ateneo può rilasciare la certificazione di *Doctor Europaeus / International Doctorate* qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente.

PARTE VI

Applicazione

Articolo 14 - "Disposizioni finali"

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento di Ateneo sul Dottorato di ricerca, il presente regolamento ed eventuali successive modifiche, sono proposte dal collegio dei docenti, approvate dai Consigli di Dipartimento, che concorrono alla istituzione del corso, e trasmesse all'amministrazione centrale per la successiva approvazione da parte del senato accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa di Ateneo e alla normativa statale in quanto applicabile.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web di ateneo nell'Albo Ufficiale Informatico.

ALLEGATO 1

Il corso di Dottorato in Fisiopatologia si articola nei seguenti quattro curricula scientifici:

- **ANATOMO-PATOLOGICO E ONCOLOGICO**
- **BIO-PSICOLOGICO E STATISTICO**
- **CARDIO-POLMONARE**
- **CHIRURGICO, CHIRURGICO INTEGRATO E ANESTESIOLOGICO**